



COMUNE DI PALERMO

AREA URBANISTICA, DELLA RIGENERAZIONE URBANA
DELLA MOBILITA' E DEL CENTRO STORICO
STAFF CAPO AREA

Polo Tecnico - Via Ausonia, 69 - 90146 PALERMO

pianificazione territoriale@comune.palermo.it - pianificazione territoriale@cert.comune.palermo.it



OGGETTO: Procedimento Amministrativo - Soccorso istruttorio, ex art. 7 della L.R. n° 7/2019 e suoi limiti.

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio
Pianificazione Mobilità Sostenibile
Ing. Roberto Biondo
trasportopubblicodimassa@comune.palermo.it

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio
Traffico e Mobilità Ordinaria
Arch. Alessandro Carollo
mobilitaurbana@comune.palermo.it

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio
Condono, Sanatorie Edilizie e Abusivismo
Ing. Sebastiano Cucuzza
condonoedilizio@comune.palermo.it
controlloterritorio@comune.palermo.it

Al Sig. Dirigente del Settore
Rigenerazione Urbana e Centro Storico
Dr.ssa Paola Di Trapani
cittastorica@comune.palermo.it

Al Sig. Dirigente del Servizio per la
Rigenerazione Urbana e la Qualità dello
Spazio Pubblico e dell'Abitare
- Aree Monumentali e Pedonali
Dr.ssa Margherita Amato
cittastorica@comune.palermo.it

Al Sig. Dirigente del Servizio del
Centro Storico per la Progettazione,
Lavori e Riqualficazione di Beni
Immobili di Interesse Storico-Monumentale
Ing. Tonino Martelli
cittastorica@comune.palermo.it

Com'è noto alle SS.LL. accade spesso nell'istruttoria di procedimenti avviati su istanza dei privati che la documentazione presentata sia spesso carente e/o poco chiara sotto il profilo formale e insufficiente e/o del tutto assente sotto il profilo documentale.

Viene in rilievo a tal fine la possibilità concessa al responsabile del procedimento di ricorrere all'istituto del c.d. "*soccorso istruttorio procedimentale*", così come disciplinato dall'art. 7 della L.R. n° 7/2019 e prima dall'art. 6 della L. n° 241/1990, così come recepita in Sicilia dalla L.R. n° 10/1991.

Dispone, infatti, il comma 1, lett.b) del citato articolo che il responsabile del procedimento può "*chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete (...) e (...) ordinare esibizioni documentali*".

In generale, può affermarsi che il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dall'istante residuino margini di incertezza facilmente superabili rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza ed ai principi di leale e corretta collaborazione tra privato e pubblica amministrazione.

Il principio di leale collaborazione tra l'amministrazione e il privato, ora scolpito nell'art. 1, comma 2 bis, L. n° 241/1990, evidente precipitato del principio costituzionale di cui all'art. 97 Cost., induce senza ombra di dubbio a ritenere applicabile l'istituto del soccorso istruttorio anche laddove un privato incontra ostacoli oggettivamente non superabili nello svolgimento delle operazioni previste nel contesto di procedure informatizzate.

In tali procedure il principio di autoresponsabilità in capo ai privati si pone in termini più attenuati, attesa la complessità e la non spesso agevole comprensione delle operazioni previste nelle procedure in questione.

Il soccorso istruttorio rappresenta, pertanto, un'applicazione del principio del giusto procedimento, che impone all'Amministrazione non soltanto di accertare che siano rispettate le prescrizioni previste dalle norme relative al singolo procedimento, ma comprende anche la possibilità di chiedere chiarimenti e/o integrazioni che superano il mero formalismo procedimentale per accertare l'esistenza delle effettive condizioni di osservanza delle prescrizioni imposte, c.d. principio sostanzialistico del procedimento amministrativo.

Tuttavia, non può farsi a meno di rilevare che il suindicato istituto deve tener conto di un limite tradizionale costituito dai principi di par condicio, imparzialità e di divieto di aggravamento del procedimento (ex art. 97 Cost.), ed, indirettamente, dalle previsioni di cui all'art. 13, rubricato "*Rapporti con il pubblico*" del Codice di comportamento del Comune di Palermo", adottato con deliberazione di Giunta Comunale n° 39 del 27/03/2014.

Dispone, infatti, il comma 5 del citato articolo che “Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso (...).

Alla stregua delle suindicate considerazioni, si invitano le SS.LL. a farsi parte diligente, per quanto di rispettiva competenza, nell'adottare iniziative che consentano il corretto bilanciamento tra i principi di leale e corretta collaborazione tra privato e pubblica amministrazione, ex art. 1, comma 2 bis, L. n° 241/1990, di cui l'istituto sopra delineato è una delle espressioni, ed i suindicati principi costituzionali nonché le regole di condotta nei rapporti con il pubblico previste nel citato art. 13 comma 5 del Codice di Comportamento.

Si confida in una fattiva collaborazione delle SS.LL. nonché nella diffusione della presente a tutti i responsabili delle unità organizzative di ciascun ufficio e/o servizio.

Distinti saluti

Il Capo Area
Ing. Marco Ciralli

V.to
L'Assessore
Maurizio Carta